



Sentenza n. 247/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

**TONOLO** Marta                      Presidente

**ZAFFINA** Innocenza              Consigliere

**ALBERGHINI** Daniela              Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel giudizio di conto iscritto al n.**32109** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n.79606 dell'agente contabile Astolfi Rosella Lina, quale agente della riscossione del Comune di Porto Viro (RO) per il periodo 1.1.2021/30.6.2021, depositato il giorno 13 dicembre 2022;

Vista la relazione n.330/2024 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in data 10 luglio 2024;

Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;

Udito all' udienza del 30 ottobre 2024 - celebrata con l'assistenza del segretario d.ssa Alessandra Zotti Data e data per letta la relazione del Magistrato relatore, Cons. Daniela Alberghini - il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Regionale Francesca Cosentino, presente l'agente, nessuno comparso per il Comune, come da verbale.

**SVOLGIMENTO IN FATTO**

Con relazione di deferimento n. 330 in data 10 luglio 2024, il Magistrato

istruttore ha chiesto di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale

n.79606 reso da Astolfi Rosella Lina, agente della riscossione del Comune di

Porto Viro (RO), relativo alla gestione degli incassi per diritti di anagrafe e

carte di identità per il periodo 1 gennaio/30 giugno 2021.

Riferiva il Magistrato che, sotto il profilo formale, il conto risultava redatto

sul prescritto Mod. 21 del D.P.R. n.194/1996, era munito del visto di

regolarità del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune ed

esponeva i seguenti dati contabili:

A. Riscossioni pari ad € 17.252,26;

B. Versamenti pari ad € 17.252,26.

Rilevava, altresì, che, all'esito dell'istruttoria, la gestione, sotto il profilo

sostanziale, era risultata irregolare in quanto i versamenti in Tesoreria degli

incassi riferiti al mese di giugno erano stati effettuati il 22 luglio 2021, oltre

il termine della gestione avvenuta per cessazione dal servizio dell'agente.

Non risultavano depositati, inoltre, un idoneo verbale di passaggio delle

consegne e la relazione dell'organo di controllo interno ai sensi dell'art.

139, co. 2, c.g.c..

Il Magistrato concludeva, pertanto, per la irregolarità della gestione.

Il conto veniva sottoposto all'esame della Sezione anche ai sensi dell'art

147, comma 3 lett. d) del c.g.c. in quanto conto di ultima gestione

dell'agente contabile.

Con decreto in data 12 luglio 2024, veniva fissata l'udienza del 30 ottobre

2024 per la trattazione del giudizio.

Il Comune di Porto Viro provvedeva alla notifica della relazione introduttiva

e del decreto di fissazione dell'udienza all'agente in data 14 agosto 2024.

L'agente non depositava memorie.

All'odierna udienza, presente l'agente, il Pubblico Ministero riteneva superata unicamente l'irregolarità relativa al travaso riversamento degli incassi, stante l'assenza di ammanchi.

Riteneva, tuttavia, non superabili la mancanza del verbale di passaggio delle consegne e la mancata produzione della relazione dell'organo di controllo interno, concludendo per l'irregolarità del conto.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il conto sottoposto all'esame del Collegio è quello dell'ultima gestione dell'agente contabile Rosella Lina Astolfi, incaricata, con delibera di Giunta comunale n. 31 del 29 febbraio 2016 del Comune di Porto Viro (RO), della riscossione dei diritti di anagrafe e carte di identità.

Il conto, redatto sul mod.21 del DPR 194/96, riporta la sottoscrizione dell'agente e il visto di regolarità del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario dell'Ente.

Risulta, inoltre, che - come tutti i conti degli agenti contabili del Comune di Porto Viro - è stato anche oggetto di specifico provvedimento di parificazione (determina del Responsabile SEF n. 158 del 16 marzo 2022), prodotto dall'Ente successivamente all'apertura del presente giudizio.

Riscossioni e versamenti in Tesoreria sono annotati su base mensile e nelle rispettive colonne sono riportati i numeri progressivi del registro dei certificati (*rectius*: dei diritti riscossi per le certificazioni) e delle quietanze del Tesoriere, ma né l'uno né le altre sono, tuttavia, stati acquisiti in istruttoria.

Come si evince, poi, dalla delibera di Giunta n. 31 in data 1.3.2016 (di nomina dell'agente), le marche c.d. segnatasse in formato cartaceo sono state sostituite, dal 1 febbraio 2016, da marche in formato elettronico generate dall'applicativo gestionale in uso presso gli uffici dei Servizi demografici, ma in atti non si rinviene alcuna specifica documentazione che consenta di verificare la correttezza del dato relativo alle riscossioni nonostante il *software* in uso consentisse la rendicontazione automatica delle riscossioni.

Quanto ai versamenti in Tesoreria, l'Ente, richiesto di produrre le copie delle relative quietanze, ha trasmesso unicamente le autorizzazioni rilasciate all'agente per recarsi presso l'Istituto di credito tesoriere, a cui sono allegate le ricevute dei versamenti in cassa contante.

Dall'esame di tali documenti è emersa la non concordanza dell'importo dei versamenti (e, correlativamente, delle riscossioni) del mese di febbraio: la sommatoria delle tre ricevute prodotte in atti, infatti, risulta pari a euro 1.455,88 ( $94,72 + 353,76 + 1007,40 = 1.455,88$ ), mentre il conto espone riversamenti per euro 1.434,14 (e riscossioni in pari misura).

L'importo dei versamenti (euro 1.455,88) trova, peraltro, conferma nel verbale della verifica di cassa per il primo e secondo trimestre (verbale n. 61 del 23 luglio 2021) a firma del Revisore dell'Ente, che riporta analiticamente i dati delle riscossioni e dei versamenti relativi a ciascun mese da gennaio fino a giugno; questi corrispondono con le scritture del conto, ad eccezione, appunto, di quelle corrispondenti al mese di febbraio.

Di qui la parziale inattendibilità del conto, che pertanto non può essere approvato.

**2.** La gestione dell'agente contabile è, peraltro, connotata anche da ulteriori profili di irregolarità.

**2.1.** L'art. 24 del Regolamento comunale di contabilità (approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 10 del 23 gennaio 2017) prevede, infatti, che gli incaricati della riscossione debbano, tra le altre cose, *“versare le somme riscosse in tesoreria il quindicesimo e l'ultimo giorno del mese. Nel caso in cui tali scadenze ricadano in giorno non lavorativo, il versamento dovrà essere effettuato il primo giorno lavorativo utile”* trasmettendo la relativa documentazione al servizio finanziario per l'emissione dell'ordinativo di incasso, oltre che *“annotare giornalmente le operazioni di incasso e di versamento in tesoreria in apposito registro di cassa”*.

Dall'esame della documentazione in atti emerge, invece, che l'agente ha provveduto al riversamento di tutti gli incassi mensilmente, ma ben oltre il giorno successivo alla chiusura del mese, violando in tal modo l'obbligo regolamentare, e nonostante gli incassi pur tenuti contabilmente separati da quelli da riversare all'erario (per le carte di identità) – dovevano essere versati ogni quindici giorni.

**2.2.** Nella documentazione in atti, inoltre, ha trovato conferma anche il rilievo del Magistrato Istruttore circa l'avvenuto, tardivo, riversamento degli incassi del mese di giugno in data 22 luglio 2021, successivamente alla chiusura della gestione (e alla stessa cessazione dal servizio dell'agente).

Alla data del 30 giugno 2021, quindi, il conto non chiudeva in pareggio, ma con una giacenza di cassa di euro 3.609,22 che non è stata correttamente rappresentata.

Tale giacenza, peraltro, non è stata oggetto di scritturazione neppure nel conto avente ad oggetto la gestione del restante periodo 1 luglio /31 dicembre 2021, reso dell'agente subentrante Giustina Maccario, nominata agente contabile con delibera di Giunta comunale n. 78 del 7 giugno 2021, a decorrere dal 1 luglio 2021.

Non risulta, poi, essere stato redatto, in violazione di quanto disposto dagli artt. 181 e 182 del RD 827/24, alcun verbale di passaggio delle consegne (la relativa richiesta istruttoria è rimasta inevasa) di talchè non è possibile individuare il soggetto che ha preso in carico la giacenza di cassa alla data di cessazione dalla qualifica (e dal servizio) dell'agente.

**3.** In uno al conto è stata depositata, poi, una "relazione" che, però, non è idonea, dal punto di vista del contenuto, ad integrare l'adempimento di cui al secondo comma dell'art 139 c.g.c..

A tal proposito il Collegio osserva che si tratta di un adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto (cfr. Sez. Sicilia n. 949/21) sulla cui natura e contenuti questa Sezione ha più volte avuto modo di pronunciarsi, escludendo che integri una condizione di procedibilità dell'esame del conto (come, invece, la parificazione), pur tuttavia rimarcandone l'obbligatorietà (e la correlativa responsabilità in caso di omissione).

In linea con un condiviso orientamento delle Sezioni territoriali di questa Corte, ritiene il Collegio che la relazione, inoltre, costituisca un fondamentale elemento di giudizio al fine di valutare l'attendibilità delle risultanze del conto (cfr. Sez. Veneto, n. 77/2024).

In particolare, con l'ordinanza n. 15/2023, questa Sezione ha chiarito che *"la relazione prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall'organo di controllo*

*interno individuato dall'ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso sia un soggetto terzo rispetto all'agente contabile al fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno, dev'essere svolto in posizione di terzietà; ferma restando l'autonomia regolamentare e organizzativa dell'ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo".*

Nel caso in esame tale controllo, preliminare al deposito presso la Segreteria della Sezione, avrebbe sicuramente evidenziato l'errore di compilazione alla luce delle scritture dell'ente e ne avrebbe consentito la tempestiva correzione anticipatamente rispetto all'esame in questa sede.

**4.** Tutto ciò considerato, il conto deve essere dichiarato irregolare, senza discarico dell'agente, pur non ricorrendo ipotesi di condanna in assenza di ammanchi.

**5.** Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.

**32109** del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente Astolfi

Rosella Lina n. 79606 depositato il giorno 13 dicembre 2022, dichiara

irregolare il conto e, per l'effetto, non scarica l'agente.

In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'esito della camera di consiglio del giorno 30

ottobre 2024.

**Il Giudice Relatore**

**Il Presidente**

Daniela Alberghini

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 23/12/2024

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo